ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
(CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DI IMOLA)

Il giorno 23 marzo 2009 presso la sede dell'Associazione Commercianti di Bologna Strada Maggiore 23

tra

l'Associazione Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna rappresentata dal Presidente Enrico Postacchini assistito da Paola Fontanelli e Franco Entilli

e

la Filcams Cgil rappresentata da Ramona Campari, la Fisascat Cisl rappresentata da Malgara Cappelli e Uiltucs Uil rappresentata da Fabio Cassese

Premesso

- che la grave crisi economica che sta attraversando il paese si mostra con particolare gravità anche nel territorio bolognese coinvolgendo, tra gli altri, il settore del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- che conseguentemente è a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che in tale situazione detto settore è per la maggioranza delle imprese, ad oggi, privo della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali erogati dal sistema pubblico;
- che obiettivo comune delle Parti è la salvaguardia dell'occupazione anche sostenendo il reddito dei lavoratori delle imprese sino a 50 dipendenti o non destinatarie del trattamento di integrazione salariale in difficoltà;
- che a tal fine le parti si impegneranno nei confronti delle istituzioni competenti per l'estensione al settore degli ammortizzatori in deroga.

Tutto ciò premesso le Parti, condividendo l'opportunità di privilegiare strumenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali e tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo Territoriale del 18 gennaio 2007, con espresso riferimento a situazioni aziendali di difficoltà che si determineranno nel corso del 2009, convengono quanto segue.

a) In caso di crisi aziendale e/o occupazionale, l'Azienda comunicherà alle Organizzazioni Sindacali, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale, lo stato di crisi per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della crisi, individuati prioritariamente e laddove organizzativamente possibile, nei contratti di solidarietà e/o nella sospensione del rapporto, anche a rotazione.

b) Nell'anno 2009 Ebiterbo destinerà 800.000 euro per finanziare iniziative di sostegno al reddito di cui al presente accordo, in aggiunta alle casistiche già previste dall'Accordo del 2007. Previa verifica dell'esaurimento di quanto stanziato, tale importo, potrà essere soggetto ad incremento.

c) Al fine di accedere al Fondo sostegno al reddito, ad eccezione dell'intervento previsto al punto 5, dovrà essere sottoscritto un accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatari del presente accordo territoriale. In tale accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la durata di corresponsione degli ammortizzatori corrisposti in costanza di rapporto di lavoro.L'accordo sindacale sarà stipulato presso la sede dell'Ente Bilaterale o presso la sede dell'Azienda. Ad esso dovrà essere allegata l'apposita modulistica predisposta da Ebiterbo.

d) Nel caso in cui le OOSS firmatarie del presente accordo vengano a conoscenza, attraverso i lavoratori, di situazioni di crisi aziendali che possano comportare o abbiano comportato, riduzioni di personale o dell'orario di lavoro, previa comunicazione ad Ascom, convocheranno presso la sede di Ebiterbo, le aziende al fine di trovare le soluzioni più opportune per il mantenimento dei livelli occupazionali in applicazione del presente accordo.

Gli interventi previsti, riservati esclusivamente ai dipendenti con una anzianità di servizio non inferiore a tre mesi presso la stessa azienda, compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato se gli interventi sono compatibili con la durata del contratto a termine, saranno i seguenti:

1. Interventi per il mantenimento occupazionale nelle Aziende fino a 15 dipendenti.

1.1. Nelle aziende fino a 15 dipendenti, l'accordo sindacale potrà prevedere la riduzione collettiva o individuale dell'orario di lavoro; in tal caso Ebiterbo interverrà con una integrazione pari al 50% della retribuzione persa conseguentemente alla riduzione d'orario nel limite massimo del 50% dell'orario di lavoro settimanale originario fino ad un massimo di 6 mesi.
Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

1.2. In caso di crisi che determini la necessità di sospendere la prestazione lavorativa, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore sospeso, per una durata massima di 90 giorni annui, un intervento integrativo lordo all'indennità di disoccupazione spettante pari al 20% dell'indennità stessa.
A fronte della disponibilità dell'azienda di contribuire integrando l'indennità di disoccupazione con un importo a proprio carico pari al 10% della stessa indennità, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore sospeso, per la durata di 90 giorni, un integrazione lorda all'indennità di disoccupazione spettante pari al 23% dell'indennità stessa. In tal caso la sospensione del rapporto di lavoro potrà essere prolungata di ulteriori 60 giorni, durante i quali Ebiterbo corrisponderà un importo lordo pari al 30% e l'azienda pari al 10% della retribuzione media lorda dell'ultimo mese interamente lavorato precedente alla sospensione con i seguenti massimali mensili: euro 443 lordi a carico di Ebiterbo e 147 lordi euro a carico *dell'*azienda.

1.3. Nel caso di partecipazione ad attività formative appositamente definite e proposte da Ebiterbo durante il periodo di prolungamento della sospensione, il lavoratore inoltre percepirà un ticket pari a 6 euro per ogni ora di presenza effettiva fino ad un massimo di 50 ore.

1.4. Ai lavoratori privi dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta, in caso di sospensione dell'attività lavorativa, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore sospeso, per la durata di 90 giorni, un intervento di sostegno al reddito pari a 150 euro lordi settimanali se a tempo pieno. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tale importo sarà riproporzionato in base alla percentuale del part time.

2. Interventi per il mantenimento occupazionale nelle Aziende con più di 15 dipendenti senza trattamento di integrazione salariale.

2.1. Nelle aziende con più di 15 non destinatarie del trattamento di integrazione salariale ordinario, in caso di crisi le parti definiranno le modalità di ricorso al contratto di solidarietà ex L. 236/03.

2.2. Successivamente al contratto di solidarietà, o in caso di sospensione dell'attività lavorativa, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore sospeso, per la durata di 90 giorni, un intervento integrativo lordo all'indennità di disoccupazione spettante sia intera che ridotta pari al 20% dell'indennità stessa.
A fronte della disponibilità dell'azienda di contribuire integrando l'indennità di disoccupazione con un importo a proprio carico pari al 10% della stessa indennità, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore

sospeso, per la durata di 90 giorni, un' integrazione lorda all'indennità di disoccupazione spettante pari al 23% dell'indennità stessa. In tal caso la sospensione del rapporto di lavoro potrà essere prolungata di ulteriori 60 giorni, durante i quali Ebiterbo corrisponderà un importo pari al 30% e l'azienda pari al 10% della retribuzione media lorda dell'ultimo mese interamente lavorato precedente alla sospensione con i seguenti massimali mensili: euro 443 a carico di Ebiterbo e 147 euro a carico azienda.

2.3. Nel caso di partecipazione ad attività formative appositamente definite e proposte da Ebiterbo durante il periodo di prolungamento della sospensione, il lavoratore inoltre percepirà un ticket pari a 6 euro per ogni ora di presenza effettiva fino ad un massimo di 50 ore.

2.4. Ai lavoratori privi dei requisiti necessari per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta, in caso di sospensione dell'attività lavorativa, Ebiterbo riconoscerà al lavoratore sospeso, per la durata di 90 giorni, un intervento di sostegno al reddito pari a 150 euro lorde settimanali se a tempo pieno. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tale importo sarà riproporzionato in base alla percentuale del part time.

Interventi di sostegno alla disoccupazione

3. In tutti i casi di crisi aziendali che, successivamente alla fruizione del periodo di sospensione lavorativa, determinino la necessità di intervenire sui livelli occupazionali, ai lavoratori dipendenti iscritti nelle liste di mobilità nell'anno 2009 di cui alla legge 223/91 che, ai sensi delle vigenti disposizioni non fruiscono dell'indennità di mobilità di cui alla legge 223/91, e che accederanno all'indennità di mobilità in deroga o all'indennità di disoccupazione ordinaria, verrà corrisposto un intervento integrativo alle indennità spettanti sopraindicate pari a € 75,00 lordi settimanali dalla ventisettesima alla trentacinquesima settimana e € 100,00 lordi settimanali dalla trentaseiesima alla cinquantaduesima settimana.
Al termine dei periodi sopraindicati ai lavoratori che si trovino ancora in stato di disoccupazione verrà erogato un contributo lordo una tantum di € 400,00.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.

4. Ai lavoratori in forza con contratto di lavoro a tempo determinato, privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine prefissato, sarà corrisposto un importo a titolo di integrazione al reddito, pari a 100 euro settimanali se a tempo pieno, fino ad un massimo di 13 settimane ed esclusivamente durante lo stato di disoccupazione.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale tali importi saranno riproporzionati in base alla percentuale del part time.
Tale erogazione sarà assicurata anche ai lavoratori a tempo indeterminato privi dei requisiti per l'accesso alla disoccupazione ordinaria o ridotta.

Interventi in caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo

5. Per i casi di cui al punto d) e su specifica istanza del lavoratore, da inoltrare ad Ebiterbo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, che sia stato licenziato per crisi aziendale o occupazionale e che non abbia fruito degli strumenti di sostegno al reddito di cui al presente accordo, degli ammortizzatori in deroga o dell'indennità di disoccupazione per sospensione dell'attività lavorativa, verrà corrisposto un intervento integrativo lordo pari al 30% dell'indennità di disoccupazione spettante per un massimo di 13 settimane. Se il lavoratore, all'atto del licenziamento, ha compiuto 50 anni, l'intervento integrativo sarà concesso fino ad un massimo di 26 settimane.
Norma transitoria: quanto previsto al comma precedente si applica anche ai lavoratori che abbiano ricevuto la comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 1/1/2009 fino alla data di sottoscrizione del presente accordo. L'istanza dovrà pervenire ad Ebiterbo entro il 31 maggio 2009.

6. Accesso al F.S.R.

6.1.L'accesso al Fondo Sostegno al Reddito di cui al presente accordo sarà previsto per tutte le aziende associate ad Ebiterbo dal 1 agosto 2004 o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

6.2.Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo ad Ebiterbo corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota dello 0,10%, è prevista esclusivamente la possibilità di accesso all'intervento integrativo all'indennità di disoccupazione nella misura del 20% in caso di sospensione dell'attività lavorativa di cui ai comma 1 dei punti 1.2 e 2.2 del presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebiterbo.

6.3. Nel caso di aziende non iscritte ad Ebiterbo che non abbiano applicato quanto previsto nel punto precedente, è prevista la possibilità di accesso al FSR di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza di tutti i dipendenti in forza nel periodo intercorrente dal 1 agosto 2004 alla data di iscrizione ad Ebiterbo. Medesima facoltà è data anche alle aziende di cui al punto precedente.

Le Parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo.

Le Parti visto il contenuto innovativo del presente Accordo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di eventuali modifiche e/o all'evoluzione del quadro normativo. Si impegnano comunque ad incontrarsi entro il 30 novembre 2009 per valutare la necessità e l'opportunità di introdurre correttivi e eventualmente prorogare il presente accordo anche per l'anno 2010.

Associazione dei Commercianti
degli Operatori Turistici e
dei Servizi della Provincia di Bologna

Filcams – CGIL

Fisascat – CISL

Uiltucs - UIL

REQUISITI ACCESSO
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO:

Iscrizione Ebiterbo dell'Azienda
Anzianità di servizio del lavoratore ≥ 3 mesi
Accordo sindacale
L'Accordo si applica ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, di apprendistato ed a tempo determinato, se compatibili

Aziende ≤ 15 dipendenti

Tipo intervento	Contr. Ebiterbo	Contr. Azienda	Durata max
Accordo Solidarietà (riduzione orario collettiva o individuale)	50% retribuzione persa	Ratei 13ma e 14ma	180 gg
Sospensione senza contributo azienda	20% dell'Indennità di Disoccupazione INPS (€ 150 settimanali se lavoratore senza diritto all'indennità di disoccupazione INPS)	No	90 gg
Sospensione con contributo azienda	23% dell'Indennità di Disoccupazione INPS (€ 150 settimanali se lavoratore senza diritto all'indennità di disoccupazione INPS)	10% dell'Indennità di Disoccupazione Inps	primi 90 gg
	30% della retribuzione (max € 443 mensili) + € 6 orarie per formazione	10% della retribuzione (max € 147 mensili)	ulteriori 60 giorni

Aziende > 15 dipendenti senza Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Tipo intervento	Contr. Ebiterbo	Contr. Azienda	Durata max
Sospensione senza contributo azienda	20% dell'Indennità di Disoccupazione INPS (€ 150 settimanali senza diritto all'indennità di disoccupazione INPS)	No	90 gg
Sospensione con contributo azienda	23% dell'Indennità di Disoccupazione Inps (€ 150 settimanali diritto all'indennità di disoccupazione INPS)	10% dell'Indennità di Disoccupazione	primi 90 gg
	30% della retribuzione (max € 443 mensili) + € 6 orarie per formazione	10% della retribuzione (max € 147 mensili)	ulteriori 60giorni

Sostegno ai disoccupati a carico di Ebiterbo (solo per lavoratori senza indennità di mobilità ordinaria) a seguito di periodi di solidarietà o sospensione

Tipo intervento	Importo	Periodo
Integrazione all'Indennità di Disoccupazione INPS o all'indennità di mobilità in deroga	€ 75,00 settimanali	dalla 27esima alla 35esima settimana di disoccupazione
Integrazione all'Indennità di Disoccupazione INPS o all'indennità di mobilità in deroga	€ 100,00 settimanali	dalla 36esima alla 52esima settimana di disoccupazione
Contributo per lunga disoccupazione	€ 400,00 una tantum	dopo la 35esima o la 52esima settimana (a seconda dell'età: meno o più di 50 anni) se ancora disoccupati

Sostegno a carico di Ebiterbo per lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato si sia risolto senza diritto all'Indennità di Disoccupazione INPS

Tipo intervento	Importo	Periodo
Contributo per disoccupazione	€ 100,00 settimanali	dalla 1° alla 13esima settimana

Interventi per licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo senza accordo sindacale (applicabili dall'1/1/2009)

Tipo intervento	Importo	Periodo
Integrazione all'Indennità di Disoccupazione INPS per lavoratori fino a 50 anni di età	30% dell'Indennità di Disoccupazione INPS	dalla 1° alla 13esima settimana
Integrazione all'indennità di Disoccupazione INPS per lavoratori con più di 50 anni di età	30% dell'Indennità di Disoccupazione INPS	dalla 1° alla 26esima settimana

N.B. tutti gli importi in cifra fissa, ivi compresi i massimali, sono da riparametrare in base alla percentuale di orario part-time.